

**CASSAZIONE SEZ. I PENALE****10 MARZO 1986****PRESIDENTE: CARNEVALE****RELATORE: DINACCI****RICORRENTE: P.G. PALERMO**

**Competenza penale • Istanza di rimessione di procedimento • Motivi di ordine pubblico • Pericolo di inframmettenze locali e moti collettivi • Incidenza su ordine processuale • Sussistenza • Accoglimento.**

*Va accolta l'istanza di rimessione del procedimento per motivi di ordine pubblico fondata sul pericolo di riaccendersi di passioni, di inframmettenze locali, di incontrollabili moti collettivi (nella fattispecie, procedimento a carico di appartenenti alle forze dell'ordine imputati dell'omicidio di Salvatore Marino).*

Con la nota indicata in epigrafe, il P.G. della Corte d'Appello di Palermo ha richiesto, per gravi motivi di ordine pubblico, la rimessione ad altra sede del procedimento n. 2543/85 pendente presso il Giudice istruttore di Palermo. Il procedimento concerne diciotto appartenenti alle forze dell'ordine (Polizia di Stato e Carabinieri), imputati di omicidio preterintenzionale in pregiudizio di Salvatore Marino (oltre al delitto di falso ideologico per due dei predetti imputati, i quali — secondo la ipotesi di accusa — avrebbero attestato fatti non rispondenti al vero in ordine alle modalità della morte del Marino).

La richiesta è fondata. Ed invero gli impressionanti crimini anteriori e successivi alla morte di Salvatore Marino (avvenuta — durante un « interrogatorio » — all'interno della Questura di Palermo), la qualità degli imputati (che risultano essere stati impiegati anche nelle delicate indagini sul « maxiprocesso » in corso a Palermo), il prevedibile riaccendersi di « passioni » in occasione della imminente celebrazione

del dibattimento, essendo la istruttoria quasi ultimata, danno ragione della richiesta del rappresentante della pubblica accusa.

Sussiste, conservandosi al processo la sua « sede naturale », il rischio di una compromissione delle essenziali condizioni di tranquillità e compostezza con la possibile vanificazione dei risultati di giustizia. Appare, cioè, implicato anche l'ordine processuale, compreso — secondo la costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio — nella nozione di ordine pubblico di cui all'art. 55 cod. proc. pen. E non è dubbio che qui, soprattutto in concomitanza della celebrazione del dibattimento, da un lato le più varie reazioni potrebbero eludere le riferite garanzie di tranquillità e compostezza, proprie di ogni processo, e dall'altro le inframmettenze locali, vivacizzate dagli interessi in conflitto e da incontrollabili moti collettivi, potrebbero influire sulla raccolta delle prove e sulla relativa documentazione.

P.Q.M. — La Corte Suprema di Cassazione ordina la rimessione del procedimento al Giudice istruttore del Tribunale di Caltanissetta e dichiara validi gli atti compiuti.

# CASSAZIONE SEZ. I PENALE — 7 APRILE 1986

PRESIDENTE: CARNEVALE  
RELATORE: DINACCI  
RICORRENTE: MARSILI

**Competenza penale • Istanza di rimessione di procedimenti • Legittimo sospetto • Campagna di stampa • Situazione perturbatrice di ordine oggettivo • Sussistenza • Accoglimento.**

*Va accolta l'istanza di rimessione del procedimento penale per legittimo sospetto qualora venga a crearsi una situazione perturbatrice di ordine oggettivo, suscitata dalla stampa e dalla natura degli accadimenti, la quale, ancorché priva di aspetti violenti, implichi il pericolo di compromissione della terzietà del giudice e tocchi il principio presuntivo di non colpevolezza dell'inquisito (nella fattispecie, procedimento a carico del dr. Marsili, sostituto procuratore in Arezzo, genero di Licio Gelli).*

Mario Marsilli, sottoposto a procedimento (pendente presso l'a.g. di Bologna) per i reati di cui agli artt. 336 e 378 cod. pen., commessi con abuso di poteri inerenti alla sua funzione di sostituto procuratore della Repubblica di Arezzo, con la istanza indicata in epigrafe e depositata nelle forme di rito ha invocato — a norma dell'art. 55 cod. proc. pen. — la designazione di altro ufficio giudiziario. Motiva la richiesta prevalentemente sul fatto di un'astiosa campagna di stampa, la quale — facendo leva sui suoi rapporti di affinità con Licio Gelli — ha ingenerato un clima di tensione e di prevenzione. Inoltre, ad avviso dell'imputato, la ipotesi di accusa (minaccia a p.u. e favoreggiamento personale) si connette alla sua attività di magistrato inquirente su clamorosi attentati addebitati all'eversione di destra (identificata nel c.d. gruppo aretino); attività che, sul piano della rilevanza giuridico-penale,

si connota come illegittima interferenza rispetto all'investigazione processuale svolta dall'a.g. bolognese e diretta alla ricerca delle prove di gravissimi episodi di terrorismo tra cui la strage dell'Italicus. Di qui ulteriori riflessi sulla « serenità funzionale » dell'ufficio deputato alla trattazione del procedimento.

La istanza — per quanto di ragione — va accolta.

Il prospettato fermento di idee e di umori (che trova riscontro negli atti) costituisce una « pressione » che è causa di menomazione dell'autonomia di pensiero dei giudici.

Sussiste, a ben guardare, una situazione perturbatrice di ordine oggettivo, suscitata dalla stampa e dalla natura degli accadimenti; situazione che, ancorché priva di aspetti violenti, implica il pericolo d'una compromissione della « terzietà », ossia d'una fondamentale componente del processo legale, toccando in varia misura lo stesso principio presuntivo di non colpevolezza dell'inquisito da intendere qui come garanzia di serenità e di equilibrio da parte di chi è chiamato a decidere.

L'ambiente del processo, insomma, è tale da imporre l'accoglimento della istanza.

P.Q.M. — La Corte Suprema di Cassazione rimette il procedimento al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona e dichiara la validità di tutti gli atti d'istruzione compiuti.

# CASSAZIONE SEZ. I PENALE 26 MAGGIO 1986

PRESIDENTE: CARNEVALE  
RELATORE: DE TULLIO  
RICORRENTE: ZITARA

**Competenza penale • Istanza di rimessione di procedimenti • Legittimo sospetto • Imputato di diffamazione • Autore di campagna di stampa sugli ambienti giudiziari • Influenza su serenità del giudizio • Sussistenza • Accoglimento.**

*Va accolta l'istanza di rimessione del procedimento penale per diffamazione nei confronti dell'autore di una campagna di stampa sugli ambienti giudiziari locali, in quanto suscettibile di influire sulla genuinità e obiettività del convincimento dei giudici (nella fattispecie, campagna di stampa nei confronti della magistratura di Locri).*

Zitara Nicola, imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa e, per tale delitto, rinviato al giudizio del Tribunale di Locri, premesso di essere autore di una campagna giornalistica nei confronti dell'ambiente giudiziario di detta città e di avere, quindi, in tal modo provocato un'inchiesta ministeriale e del CSM nei confronti dei locali magistrati, ha chiesto, nelle forme di legge, a questa Corte la rimessione del procedimento a suo carico deducendo legittimo sospetto. L'istanza va accolta.

Va premesso che risultano fondate (perché documentate) le argomentazioni dell'istante relative alla propria attività giornalistica ed ai conseguenti procedimenti di natura amministrativa.

Ciò premesso ritiene questa Corte che sussistano fondati motivi per disporre che il procedimento penale a carico dello Zitara abbia luogo in altra sede.

Scopo e funzione del rimedio giuridico previsto e regolato dagli artt. 55/58 cod. proc. pen., è quello di assicurare

non solo l'imparzialità e la serenità del giudice che deve giudicare, ma anche quello che tale giudice appaia sereno ed imparziale sicché nessun sospetto possa essere coltivato o nutrito nei confronti dello stesso. Il ricorso a tali norme di legge consente, pertanto, nei congrui casi, di individuare, quale giudice naturale del procedimento, quel giudice che abbia e mostri di avere, nei confronti di questo procedimento, le necessarie doti di serenità di giudizio e di mancanza di qualsiasi interesse alla definizione dello stesso.

In tali sensi e con tali limiti definito l'ambito di applicazione dell'istituto della rimessione per legittimo sospetto e precisato che l'individuazione del giudice naturale va eseguita, pur con l'utilizzazione di tutti i rimedi giuridici predisposti dall'ordinamento processuale, con il rispetto della inderogabile esigenza di assicurare l'imparzialità e la serenità di giudizio, non può non rilevarsi che la situazione dedotta dall'istante è idonea a legittimare un possibile sospetto sulla genuinità e sull'obiettività del convincimento cui perverranno i giudici del Tribunale di Locri.

Corrisponde, quindi, a rilevanti esigenze di giustizia disporre che il procedimento penale a carico dello Zitara abbia luogo in altra sede, determinata, ai sensi dell'art. 41-bis cod. proc. pen., in Messina.

P.Q.M. — La Corte di Cassazione rimette il procedimento di cui in epigrafe al Tribunale di Messina dichiarando validi gli atti finora compiuti.

# CASSAZIONE SEZ. I PENALE 7 LUGLIO 1986

PRESIDENTE: CARNEVALE  
ESTENSORE: DINACCI  
RICORRENTE: TORTORA

**Competenza penale • Istanza di rimessione di procedimenti • Legittimo sospetto • Campagna di stampa • Incidenza su serenità funzionale dei giudici • Insussistenza • Rigetto.**

*Va rigettata l'istanza di rimessione del procedimento penale per legittimo sospetto fondata, tra l'altro, sulla presenza di un'astiosa campagna di stampa nei confronti dell'imputato qualora non se ne dimostri l'esistenza e l'incidenza sulla serenità funzionale dei giudici investiti del processo (nella fattispecie giudizio di appello contro Enzo Tortora).*

1. Con istanza del 16 maggio 1986, Enzo Tortora ha richiesto la rimessione ad altro giudice del procedimento penale pendente a suo carico e nei confronti di altri imputati dinanzi alla Quinta Sezione della Corte di Appello di Napoli. Nell'istanza si evoca un clima di animosità d'una parte della Magistratura napoletana e si riportano alcune dichiarazioni « sintomatiche » pubblicate sulla stampa locale, sottolineandosi la circostanza della clamorosa presentazione d'un memoriale autobiografico del coimputato accusatore Gianni Melluso. Né si manca di richiamare il ruolo negativo esplicato, in riferimento al processo, dai cronisti giudiziari di Napoli, affermandosi che vi sarebbe stata una campagna di stampa astiosa e martel-

lante che avrebbe allarmato la pubblica opinione con innegabili riflessi sull'animo dei giudici. « Significativa », ai fini in discorso, si giudica anche la nota di protesta della Commissione giuridica del Parlamento Europeo in ordine alla richiesta di autorizzazione a procedere per espressioni oltraggiose pronunciate dall'istante (allora deputato di quel Parlamento) nel corso d'una concitata polemica col P.M. nel dibattimento di primo grado.

Da ultimo si propone una questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 cod. proc. pen. (per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Cost.) nella parte in cui non prevede la legittimazione dell'imputato a richiedere la rimessione per motivi di ordine pubblico.

Deduzioni adesive sono state presentate da alcuni coimputati (v. in particolare quelle di Francesco Cangemi), prospettandosi il pericolo connesso alla « dimensione gigantografica del maxiprocesso » e, comunque, una particolare impostazione dell'iter procedimentale in funzione dell'utilizzazione delle dichiarazioni dei pentiti.

Deduzioni contrarie all'istanza di Tortora sono state formulate dal coimputato Giovanni Pandico.

2. Con note integrative del 4 luglio 1986, la difesa di Tortora, nel confutare le considerazioni svolte nella requisitoria scritta del P.G. ha prodotto nuovi documenti sulla posizione di « critica frontale » dei cronisti napoletani (che non avrebbero mancato d'insinuare sospetti sui giudici di questa Corte chiamati a decidere sull'istanza di Tortora) e sul discutibile atteggiamento di consistenti settori della magistratura (sollecitazioni rivolte a testimoni e ad imputati per ottenere dichiarazioni accusatorie a carico di Tortora). Di qui la conclusione, secondo cui la situazione giudiziaria napoletana si sarebbe estrinsecata in « diffuse manifestazioni e stratificati atteggiamenti, frutto d'una sempre più radicata conflittualità tra magistrati, non più riconducibile ad un confronto per quanto aspro e serrato di opinioni » (v. le citate note integrative nell'interesse di Tortora, p. 6); conclusione ribadita e precisata nel corso d'una puntuale, corretta e misurata discussione svolta dal difensore di Tortora.

3. Una disamina degli articolati rilevi difensivi postula — in via preliminare — una rimeditazione della giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Sez. I, 18 luglio 1985, ric. Pisanelli, in *Mass. uff. dec. pen.*, 1985, m. 170.144) sulla circostanza che l'istituto della remissione si raffigura come una deroga alla previsione costituzionale del giudice precostituito.

Siffatta visione imporrebbe, tra l'altro, una specie d'interpretazione restrittiva dell'art. 55 cod. proc. pen., i cui presupposti di operatività dovrebbero coincidere con l'insorgere di situazioni di certezza in ordine alle alterazioni ambientali; situazioni desumibili da un rigoroso vaglio della fattispecie processuale sulla base delle formule normative che fanno riferimento ai « gravi motivi di ordine pubblico » o al « legittimo sospetto ».

In sede scientifica, dove continua è stata la ricerca tesa all'individuazione del giudice precostituito (ricerca che quasi sempre si connette alla tematica della remissione dei procedimenti), non esiste un punto di univoco significato. Affermata l'autonomia dell'art. 25, comma 1 Cost. rispetto all'enunciato dell'art. 102, comma 2 Cost. e fissata la nozione di precostituzione col chiarimento del tipo di riserva di legge, l'attenzione si è spostata sui contenuti dei termini « naturale » e « precostituito » e, di conseguenza, sulle relazioni esistenti tra i valori da essi garantiti. Di qui le più varie e contrapposte argomentazioni. Tuttavia, nell'ambito di tali tendenze, si è precisato che il giudice naturale sarebbe *tertius super partes* (giudice sottratto ad ogni stimolo esterno); talché la naturalità sarebbe volta a tutelare il diritto di difesa, il contraddittorio, l'uguaglianza, il retto esplicarsi della funzione giurisdizionale. Si tratta di acquisizioni che interessano sicuramente il tema proposto dall'istante. Le riferite connotazioni garantiste (uguaglianza, legalità, difesa), infatti, si correlano alla *ratio* dell'istituto regolato dall'art. 55 cod. proc. pen. La norma (art. 55 cod. proc. pen.), che è giustificata dal turbamento degli equilibri ambientali, è diretta a ripristinare — con lo spostamento della sede — le condizioni del « processo legale ». Essa, perciò, involge una serie di profili,

toccando tutti i soggetti processuali (destinatari della giurisdizione) e ponendosi in rapporto col diritto di difesa degli stessi. Il che vuol dire che l'istituto *de quo* persegue l'obiettivo d'un corretto svolgersi della funzione di giustizia, afferendo a numerosi interessi la cui tutela è di carattere costituzionale, come ha rilevato la Corte Costituzionale con la sent. n. 50 del 1963. Ha dichiarato la Corte, in motivazione, che, al pari del divieto di distogliere alcuno dal giudice precostituito, anche la remissione si uniforma a « principi costituzionalmente rilevanti, cioè l'indipendenza e quindi l'imparzialità dell'organo giudicante e la tutela del diritto di difesa »; ond'è che appare « chiara non soltanto l'opportunità ma la necessità che del processo conosca un giudice diverso da quello originariamente stabilito dalla legge ». Si tratta d'un responso che ha ispirato la successiva giurisprudenza costituzionale e che costituisce un punto fermo per l'istituto della remissione, essendosi esattamente rilevato dalla più autorevole dottrina del processo penale che « sarebbe da considerare illegittimo un ordinamento processuale penale non comprendente una disposizione qual è l'art. 55 cod. proc. pen. ».

La garanzia del giudice naturale non esclude altre valenze costituzionali che sono alla base dell'art. 55 cod. proc. pen.; valenze che si snodano nell'indipendenza e nell'imparzialità del giudice, nel diritto di difesa dell'imputato e delle altre parti, nella regolarità dell'amministrazione della giustizia. Tali esigenze, costituzionalmente tutelate (v. soprattutto gli artt. 24, comma 2 e 101, comma 2 Cost.), si raccordano dunque con la *ratio* dell'istituto della remissione.

Un bisogno di effettiva e profonda giustizia impone, in presenza delle condizioni *ex art. 55 cod. proc. pen.*, la devoluzione della decisione ad un giudice in origine incompetente (v. ancora sent. n. 50 del 1963 della Corte Costituzionale); e ciò perché l'inadeguatezza della sede processuale originaria è l'esatto contrario della naturalità. V'è, a ben guardare, un « filone unitario » tra le valenze di cui sopra e la previsione del giudice naturale. Non è questione di prevalenza dell'una sull'altra: le sin-

gole norme costituzionali che a detti valori hanno riguardo soltanto apparentemente sembrano essere confliggenti. Il vero è che le enunciazioni in discorso non sono tra loro in contrasto, mirando tutte alla realizzazione del « processo legale ». Ne deriva che, nel caso di rimessione del procedimento, più che una deroga alle regole di attribuzione delle competenze, deve ravvisarsi un potenziamento delle medesime sotto il profilo della naturalità del giudice. Il giudice in origine competente è solo « artificialmente » giudice naturale, poiché quest'ultimo — lo si è visto — è il giudice sottratto a qualsiasi forma di manipolazione. Può dirsi che, con la rimessione, perseguendosi imprescindibili finalità di giustizia, si ristabilisce l'ordine « naturale » delle competenze giurisdizionali. Siffatta conclusione sulla compatibilità dello spostamento del processo con la previsione del giudice precostituito dà ragione dell'opinione di chi reputa incostituzionale l'evenienza d'una mancata previsione dell'istituto della rimessione; il quale, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 879 del 1980, supera anche lo specifico aspetto della designazione discrezionale del giudice deputato alla trattazione del processo. Il criterio automatico, a cui la Cassazione deve rapportarsi, assicura il pieno rispetto dell'art. 25 Cost.

4. Sgomberato il campo da alcune deduzioni difensive (cfr. istanza, p. 26) ed accertato che l'istituto della rimessione, per quanto fin qui si è detto, risulta essere costituzionalizzato, occorre verificare, alla stregua di quanto prospettato dal Tortora e dalla sua difesa, se sussista un'alterazione degli equilibri ambientali nei termini in precedenza spiegati. Bisogna, cioè, stabilire se l'attuale sede processuale sia inadeguata.

Al quesito va data risposta negativa. Non v'è dubbio che l'autonomia di pensiero e di volizione dei giudici napoletani sia restata del tutto integra. Mancano, perciò, le condizioni giustificative della *traslatio iudicii*.

Le dichiarazioni « sintomatiche » di alcuni magistrati hanno, per la verità, ad oggetto problemi di ordine generale riguardanti i pentiti e, sotto tale angolazione, appaiono insuscettibili d'inci-

dere sull'attendibilità o sull'utilizzazione delle accuse nel giudizio. Come esattamente ha osservato il P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria scritta del 30 giugno 1986, l'istante non spiega come nei fatti esposti si annidi il pericolo dello scadimento dell'imparzialità dei giudici napoletani. Così la presentazione in un circolo culturale napoletano, d'un memoriale autobiografico del coimputato accusatore (Gianni Melluso) non si porge come circostanza rivelatrice di animosità nei confronti dell'istante. Lo stesso è a dirsi per l'instaurazione d'un processo a carico d'un giornalista per aver pubblicato in chiave diffamatoria (secondo l'ipotesi di accusa) talune affermazioni di un magistrato.

Perfino il preteso ruolo negativo dei cronisti giudiziari di Napoli perde consistenza ove si consideri che essi, come riconosce il Tortora, fungono da corrispondenti per tutta la stampa italiana che si avvale delle loro informazioni; sicché, se il problema esistesse, si riprodurrebbe — rileva giustamente il P.G. — « in ogni distretto giudiziario dello Stato ». Ma, in realtà, negli articoli di stampa prodotti si trova soltanto una puntigliosa raccolta di notizie con riferimento ad atti processuali depositati. Il che ben si spiega ove si tenga conto della ripercussione sull'opinione pubblica d'un processo che vede coinvolto un personaggio popolare, come Tortora. In ogni caso ampio spazio è dato al Tortora e ai suoi difensori. Può darsi che qualche regola di costume non sia stata interamente osservata; ma non pare che tale disfunzione (certamente non apprezzabile) abbia inciso sulla serenità funzionale dei giudici napoletani. Deve anzi dirsi che, nel quadro d'una piena informazione, se da una parte non si è celato che un magistrato avrebbe sollecitato ritrattazioni in favore dell'istante, da un'altra si è fatto riferimento a condotte del tutto opposte da parte di altri magistrati (v. gli articoli di stampa allegati alle note integrative del 4 luglio 1986, pp. 15-16). Si tratta, comunque, di mere illazioni (provenienti da pentiti la cui attendibilità — e ciò va detto in via generale — diviene sempre più di difficile accertamento). Quel che conta, però, è il fatto che la stampa si sia occupata di questi

accadimenti senza parzialità, dando risalto alle tesi contro e a favore di Tortora.

Cosicché la circostanza dell'astiosa campagna di stampa per l'imputato si riduce ad un'affermazione indimostrata ed indimostrabile.

Quanto alla nota d'indignazione della Commissione giuridica del Parlamento europeo in dipendenza della richiesta di autorizzazione a procedere contro l'istante per le sue reazioni oltraggiose nel dibattito di primo grado, va detto che essa, basandosi su risvolti politici, non può mai costituire espressione di turbata serenità di valutazione dei giudici; e ciò anche a non voler considerare che la richiesta in questione è stata formulata dalla Magistratura di Salerno (e non già dalla Magistratura di Napoli) competen-

te ai sensi dell'art. 41-bis cod. proc. pen.

Non si profilano nemmeno pericoli di menomazione dell'ordine pubblico in generale o di quello processuale in particolare. All'infuori di apodittiche enunciazioni, nulla viene in concreto addotto. Al riguardo la dimostrazione contraria più evidente è data dall'ordinata attuazione che ha caratterizzato la fase finora svoltasi in sede di appello. Cosicché, in assenza di qualsiasi turbativa della coscienza collettiva, non si configura alcun elemento che possa inquinare le finalità di un giudizio obiettivo e genuino. Di qui l'irrelevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 cod. proc. pen. che limita al motivo del solo legittimo sospetto la facoltà dell'imputato d'invocare la remissione.

(*Omissis*).

## **IN MARGINE AL «PROCESSO TORTORA»: CAMPAGNE DI STAMPA E LEGITTIMO SOSPETTO**

### **I. UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 55 C.P.P. ELUSA DALLA CASSAZIONE: IL RISPETTO DELLA « RISERVA DI LEGGE »**

Fra le varie ed articolate questioni che il « caso Tortora » ha sollevato, l'attenzione per la vicenda principale ha confinato in un posto secondario le implicazioni dell'istanza di remissione per legittima suspicione presentata dalla difesa dell'imputato durante il giudizio di appello. L'esito positivo della vicenda consente ora qualche meditata riflessione al riguardo, anche per la molteplicità degli aspetti coinvolti<sup>1</sup>.

Un primo elemento d'interesse riguardava la questione — di rilevanza

teorica e pratica — connessa all'onere di cui all'art. 56, comma 3, cod. proc. pen.: notificare l'istanza entro 5 giorni alle altre parti, compresi i coimputati (195 nel caso di specie) a pena non solo di inammissibilità, ma della decadenza dalla stessa possibilità di ripresentare la domanda (art. 59, comma 2, cod. proc. pen.). La questione non ha avuto modo di emergere con evidenza, restando allo stato latente. Da un lato, con un significativo sforzo organizzativo (ed economico) non ripetibile in altre circostanze (soggettive) e dall'altro con un'istanza — accolta — di restituzione in termini, è stato, infatti, superato un anacronismo normativo che — messo a nudo dal diffondersi dei maxi-processi anche per le rigide regole operanti per le notificazioni agli imputati detenuti (art. 168 cod. proc. pen.)<sup>2</sup> — era stato criticato già da tempo in dottrina<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Per un'analisi complessiva dell'istituto v., fra gli altri, BEL-LANTONI, *Ordine pubblico, legittimo sospetto e remissione del procedimento*, Padova, 1984; BELLAVISTA, voce *Remissione dei procedimenti*, in *Noviss. Dig. it.*, XV, Torino, 1968, p. 1123; CAMPO, *La remissione dei procedimenti*, 1965; e, volendo, il nostro, *La remissione dei procedimenti*, vol. I, Milano, 1984.

<sup>2</sup> Si consideri l'ipotesi di detenuti ristretti nei diversi penitenziari della penisola e delle isole, tra loro lontani e non facilmente raggiungibili nei 5 giorni fissati dalla legge.

<sup>3</sup> V. GIARDA, *Un problema non nuovo ed una soluzione non appagante in tema di remissione dei procedimenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, p. 1125.

Sotto un primo profilo è ritenuta non giustificata la disparità di trattamento tra P.M. ed imputato in relazione al mezzo ed al termine (comunicazione senza limite di tempo/notificazione entro un termine perentorio); sotto un secondo profilo viene considerata non più rilevante la finalità della previsione nei riguardi delle altre parti, stante la modifica legislativa (legge n. 517 del 1955) che ha realizzato

<sup>4</sup> La Cassazione è, peraltro, molto rigida in materia (v. da ultimo Cass. 24 settembre 1985, Padovan, in *Riv. pen.*, 1986, p. 635; Cass. 28 aprile 1985, Romano, *ivi*, 1986, p. 199; Cass. 10 maggio 1893, Caputo, in *Giust. pen.*, 1984, III, p. 293; Cass. 26 ottobre 1981, Patriarca, in *Riv. pen.*, 1982, p. 724) non escludendo l'obbligo di notificare l'istanza ai coimputati i quali, peraltro, durante la fase istruttoria, potrebbero non essere ancora noti alla difesa dell'istante (Cass. 7 febbraio 1977, Degli Occhi, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, p. 1125).

<sup>5</sup> Cass. 8 luglio 1973, Muto, in *Cass. pen.*, 1984, p. 2218.

<sup>6</sup> Non si è trattato, peraltro, della sola eccezione di incostituzionalità sollevata. Ritenendo, infatti, che gli elementi inquinanti potessero determinare una violazione del c.d. ordine pubblico processuale (per la ricostruzione del suo significato cfr., fra le altre, Cass. 18 marzo 1983, Cons. Sup. Mag., in *Cass. pen.*, 1983, p. 1154, m. 756; Cass. 24 gennaio 1979, Saccucci, *ivi*, 1981, p. 574, m. 592; Cass. 7 dicembre 1978, Mascio, in *Riv. pen.*, 1979, p. 317; Cass. 25 ottobre 1976, Pellegrino, in *Cass. pen.*, 1977, p. 916, m. 1092; Cass. 27 maggio 1975, Marchiari, *ivi*, 1976, p. 1136; Cass. 7 maggio 1968, Marullo, in *Riv. pen.*, 1968, II, p. 529; Cass. 1° aprile 1968, D'Ugo, in *Giust. pen.*, 1969, III, c. 183, m. 421; Cass. 3 febbraio 1964, Giorgianni, *ivi*, 1965, III, c. 121, m. 138) era stata accettata anche la disparità di trattamento tra P.M. ed imputato (art. 55 comma 1 e 2 cod. proc. pen.). Avendo la Cassazione escluso — perché ritenuta indimostrata — che la situazione lamentata potesse essere ricondotta nell'ambito delle ipotesi per le quali risultano delle « condizioni di fatto che alterino sensibilmente in concreto l'armonia della vita e della coscienza collettiva nei rapporti inerenti all'amministrazione della giustizia » (Cass., Sez. Un., 17 gennaio 1959, Marchisio, in *Giust. pen.*, 1959, III, c. 301; Cass., Sez. Un., 12 marzo 1956, Piccioni, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1956, p. 734) è rimasta di fatto esclusa la necessità d'una verifica della questione dedotta. In effetti, dovrebbe ritenersi non giustificato — in relazione all'art. 3 della Costituzione — il diverso trattamento che la legge riconosce — sotto quest'aspetto — al P.M. ed all'imputato. Del resto, non si tratta di tutelare le esigenze di ordine pubblico — ovviamente sottratte all'intervento della difesa — ma le conseguenze che quelle cause determinano sul regolare corso del processo. Da questa prospettiva, il diritto dell'imputato di dolersi della situazione ambientale che si è venuta realizzando non dovrebbe essere messo in discussione.

<sup>7</sup> Sul punto v. *amplius* il nostro, *La rimessione dei procedimenti*, vol. I, cit., pp. 303-368 anche per ulteriori riferimenti sulle opinioni espresse al riguardo in dottrina.

<sup>8</sup> Si tratta della pronuncia con la quale i giudici della Consulta hanno sostenuto la legittimità costituzionale dell'istituto *de quo*. Va, tuttavia, fatto osservare che la decisione — soccorsa a correggere Cost. n. 88 del 1962, ritenuta troppo estensiva sul principio di cui all'art. 25 della Costituzione — riguardava in generale la legittimità dell'art. 55 cod. proc. pen. ma in particolare quella connessa alla discrezionale scelta del giudice cui la Cassazione rimetteva il processo (art. 58 cod. proc. pen. prima delle modifiche di cui alle leggi n. 773 del 1972 e n. 879 del 1980).

una piena integrazione del contraddittorio davanti al Supremo Collegio (art. 58, comma 1, cod. proc. pen.)<sup>4</sup>.

Parimenti marginale, in secondo luogo, è rimasto anche il problema dell'individuazione del giudice cui rimettere il giudizio. Si trattava, infatti, posta la vicinanza della nuova sede (art. 58, comma 3, cod. proc. pen.), gravitante di fatto nello stesso contesto dal quale si chiedeva di spostare il processo, di verificare se la Cassazione avrebbe accolto la sollecitazione ad una conferma d'una sua recente giurisprudenza che superava gli angusti limiti della designazione automatica, attraverso una « doppia rimessione ». La Corte ha di recente sostenuto, infatti, che « l'art. 58 cod. proc. pen., nel disciplinare la competenza, opera un rinvio ricettizio ai criteri stabiliti dall'art. 41-bis cod. proc. pen. e cioè al criterio del giudice del capoluogo del distretto più vicino ovvero in subordine a quello del giudice del capoluogo del distretto più vicino al precedente in caso di persistenza nella relativa sede della medesima turbativa di carattere oggettivo ed ambientale esistente nella sede originaria; il secondo criterio ha carattere indeterminato ed è immediatamente applicabile, sia pure in via suppletiva, qualora si abbia ragione di ritenere che anche nella sede più vicina si perpetui la medesima turbativa »<sup>5</sup>.

Nel merito si è, invece, entrati — in terzo luogo — per quanto attiene ad alcuni dubbi di legittimità costituzionale sollevati nell'istanza<sup>6</sup>. In particolare, riprendendo alcuni interrogativi — ancora di recente riproposti in dottrina<sup>7</sup> — veniva sollecitata una pronuncia sulla rispondenza con l'art. 25, comma 1, della Costituzione, sotto il profilo del rispetto della riserva di legge delle categorie dei « gravi motivi di ordine pubblico » e del « legittimo sospetto ».

La risposta della Cassazione sul punto appare del tutto inadeguata per la sostanziale elusione del problema sollevato. In effetti, il Supremo Collegio ripropone — sulla traccia di Cost. n. 50 del 1963<sup>8</sup> — stereotipe considerazioni sulla più generale costituzionalità dell'istituto desunta dalla non conflittualità tra le finalità di cui agli artt. 55-59 cod. proc. pen. e quelle sottese alla garanzia costituzionale del « giudice naturale precostituito per legge ». Ribadendo una lonta-



na affermazione di un'autorevole dottrina<sup>9</sup> — che, peraltro, successivamente non ha mancato di approfondire, precisare e modificare il proprio pensiero al riguardo<sup>10</sup> — si sostiene non solo che la rimessione è costituzionalmente legittima ma che sarebbe viziato d'illegittimità un sistema che non la prevedesse.

La questione dedotta, invece, come chiaramente precisato nell'istanza, atteneva al più specifico profilo della discrezionalità nelle scelte della Cassazione « facilitata » dalla genericità dei criteri fissati dal legislatore per l'operatività dell'istituto *de quo*. Mancando, infatti, parametri precisi ai quali ricondurre i canoni normativi, la scelta del giudice competente è lasciata di fatto alla valutazione, non sufficientemente vincolata, del Supremo Collegio.

Il silenzio al riguardo appare tanto più preoccupante ove si consideri che, ricollegandosi a Cost. n. 82 del 1971 — che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 285, comma 1, c.p.m.p., nella parte in cui consentiva la rimessione per motivi « di servizio », a causa dell'indeterminatezza della fattispecie — la formulazione di qualche dubbio sulla rispondenza dell'art. 55 cod. proc. pen. all'art. 25 della Costituzione appariva, se non doverosamente obbligata, almeno largamente non infondata<sup>11</sup>.

## II. IL MERITO DELLA DOMANDA DI RIMESIONE

Il nucleo centrale — quello di merito — dell'istanza riguardava, tuttavia, la particolare condizione ambientale nella quale si era svolto il giudizio di primo grado e si stava svolgendo quello d'appello. Gli elementi, tra loro fortemente connessi, facevano leva sia sull'atteggiamento assunto da buona parte della magistratura napoletana, sia sul ruolo svolto nella vicenda dagli organi d'informazione partenopei.

In estrema sintesi<sup>12</sup>, sotto il primo profilo, si sottolineava come il coinvolgimento a vario titolo di aperture di credito, di affermazioni di sostegno, di attestati di solidarietà ed in generale di

coinvolgimento da parte di un congruo numero di magistrati napoletani potesse incidere sulla capacità di giudizio critico dei giudici di secondo grado che si sarebbero trovati combattuti fra l'appiattimento conformista all'opinione dominante e la sconfessione aperta di un così diffuso convincimento formulato dagli altri colleghi. In altri termini, si affermava che la situazione giudiziaria napoletana si sarebbe estrinsecata in « diffuse manifestazioni e stratificati atteggiamenti, frutto d'una sempre più radicata conflittualità tra magistrati, non più riconducibile ad un confronto per quanto aspro e serrato di opinioni » con inevitabili conseguenze sulla serenità del giudizio.

Sotto il secondo aspetto, si poneva a fondamento della domanda di rimessione per legittimo sospetto l'esistenza d'una informazione non solo clamorosa e persistente, ma soprattutto partigiana, astiosa, intimidatrice e torbida da parte del quotidiano che monopolizza l'informazione giornaliera a Napoli ed attraverso i legami con i « corrispondenti locali » quella nazionale priva di inviato esterno *in loco*. In altri termini, l'istante lamentava un comportamento insidioso e prevenuto della stampa napoletana tale da incidere sfavorevolmente sulla sua immagine processuale.

Valutati nel loro complesso, anche per il reciproco integrarsi in una sorta

<sup>9</sup> CONSO, *La costituzionalità dell'art. 55 cod. proc. pen. alla luce di una sentenza provvidenziale*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, p. 624; nello stesso senso ID., *Limiti inerenti al principio della certezza del giudice e rimessione del procedimento per legittimo sospetto o gravi motivi d'ordine pubblico*, ivi, 1963, p. 241.

<sup>10</sup> CONSO, *Un istituto in crisi: la rimessione per ordine pubblico o per legittimo sospetto*, in Riv. dir. proc., 1967, p. 110.

<sup>11</sup> Per alcuni accenni in questa direzione v., seppur incidentalmente, già Cost. n. 122 del 1963 e, per più diretti e puntuali riscontri in dottrina, BELLANTONI, *Ordine pubblico, legittimo sospetto*, cit., p. 78; CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*<sup>3</sup>, vol. II, Milano, 1984, p. 54; ICHINO, *Precostituzione e naturalità del giudice nello spostamento di competenza*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 582; LARICIA, *L'istituto della rimessione dei procedimenti per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto e la garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge*, ivi, 1966, p. 1110.

<sup>12</sup> Per indicazioni più complete, anche in relazione ai numerosi elementi di fatto addotti dalla difesa dell'istante, si rinvia al testo dell'istanza riportato in Appendice.

di relazione biunivoca e di osmosi, i due elementi riferiti (l'atteggiamento degli organi d'informazione e quello di parte della magistratura) suggerivano l'esistenza d'una condizione ambientale fortemente alterata, d'un preciso clima di sospetti, d'un diffuso stato di disagio nel quale il processo non avrebbe potuto conseguire risultati sicuri ed attendibili.

### III. LA RISPOSTA DEL SUPREMO COLLEGIO

Sotto il primo profilo, la Corte ha escluso che la situazione dedotta potesse integrare i presupposti di cui all'art. 55 cod. proc. pen. non essendoci « dubbio che l'autonomia di pensiero e di volizione dei giudici napoletani (era) restata del tutto integra ».

La conclusione è raggiunta, innanzitutto, attraverso una « scomposizione » degli episodi dedotti nella domanda che vengono analizzati singolarmente. Così isolati, gli elementi di supporto dall'istante vengono ridotti al rango di « dichiarazioni attinenti ai problemi di ordine generale riguardanti i pentiti e, conseguentemente, insuscettibili di incidere sull'attendibilità o sulla utilizzazione delle accuse nel giudizio ». Va a tale proposito sottolineato come si tratti d'una riduzione ulteriore, rispetto allo stesso parere del p.g., della portata delle iniziative dei magistrati napoletani. Per eludere il rischio connesso ad un possibile collegamento tra le dichiarazioni dei giudici ed il processo *de quo* (come i giudizi sulla completezza e sul-

la serietà delle indagini nel caso specifico) si mistifica il contenuto degli interventi, riferendoli alle tematiche generali sollecitate dalla vicenda (il pentitismo ed il diritto premiale).

In secondo luogo, l'esito qui criticato è conseguito attraverso la « dimenticanza » di alcuni significativi episodi segnalati nella domanda di rimessione. Infatti, né ai fini della ricostruzione del complessivo clima giudiziale, incidente anche sul c.d. ordine pubblico processuale<sup>13</sup>, né allo scopo di considerare l'atteggiamento di prevenzione nei confronti dell'imputato, vengono prese in esame alcune infamanti — ed indimostrate — accuse formulate nei confronti del prevenuto dal P.M. durante l'udienza; le minacce di sciopero degli organi inquirenti; le denigratorie « confidenze » agli organi di stampa.

In realtà, presi in esame e colti nella loro reciproca integrazione e nella loro interconnessione i fatti dedotti potevano offrire un quadro complessivo di diffusi atteggiamenti e di stratificati orientamenti incidenti sulle potenzialità critiche e sulla serenità di giudizio dei magistrati d'appello.

Solo apparentemente l'esito positivo del processo di secondo grado appare in grado di sostanziare la « prognosi » del Supremo Collegio.

In primo luogo, appare sufficiente ricordare le forti contrapposizioni e le vivaci polemiche manifestatesi tra i magistrati napoletani dopo la pronuncia della sentenza cui si è probabilmente posta una sollecita « sordina » per l'avviarsi della difficile — per la magistratura — scadenza referendaria in tema di responsabilità dei giudici. In secondo luogo, va ricordato che — per confermata giurisprudenza — l'istituto della rimessione è chiamato ad operare in una situazione di *seri dubbi* e di *fondati timori* ancorché deducibili da gravi elementi concreti e non da mere congetture, illazioni o supposizioni<sup>14</sup>. Tuttavia, se in presenza di queste precise condizioni, è consentito considerare frutto della sola solidarietà politica (cioè, di parte) la nota di indignazione della Commissione giuridica del Parlamento europeo — anziché l'evidenziarsi ad un lato livello internazionale d'una considerazione critica per la ritenuta « persecuzione » dell'imputato — è evi-

<sup>13</sup> La Cassazione ha ritenuto, infatti, non dimostrata la relativa violazione (v. *retro* la nota 6) giudicandola frutto di affermazioni apodittiche. Per una più dettagliata ricostruzione degli episodi riportati nel testo cfr. *amplius* i riferimenti contenuti nell'istanza.

<sup>14</sup> Così Cass. 23 novembre 1984, Ruggiero, in *Giust. pen.*, 1985, III, c. 478; Cass. 8 luglio 1983, Lo Cricchio, in *Riv. pen.*, 1984, p. 69; Cass. 2 maggio 1983, Di Santo, *ivi*, 1984, p. 69; Cass. 1° marzo 1983, Gullace, *ivi*, 1983, p. 1011; Cass. 26 maggio 1978, Brugia, *ivi*, 1978, p. 907; Cass. 15 dicembre 1976, La Bella, in *Giust. pen.*, 1976, III, c. 652, m. 516.

Per contrastanti indicazioni sull'elemento della conflittualità tra magistrati quale motivo di rimessione cfr., fra le altre, Cass. 18 luglio 1985, Pisanelli, in *Riv. pen.*, 1986, p. 544; Cass. 30 giugno 1966, Mattalia, in *Foro it.*, 1966, II, c. 377.

dente che le possibili conclusioni del giudizio finiscano inevitabilmente per divergere in modo radicale.

Sotto il secondo profilo dedotto, i giudici del Supremo Collegio hanno sostenuto che l'intervento della stampa napoletana si è esplicitato « senza parzialità, dando risalto alle tesi contro e a favore (del prevenuto) cosicché la circostanza dell'astiosa campagna di stampa per l'imputato si riduce ad un'affermazione indimostrata ed indimostrabile ». Si è, in altri termini, trattato di una « puntigliosa raccolta di notizie con riferimento ad atti processuali depositati il che ben si spiega ove si tenga conto della ripercussione sulla opinione pubblica d'un processo che veda coinvolto un personaggio popolare ». A parte la considerazione che non si trattava di informazioni su « atti processuali depositati », ma piuttosto di una violazione del segreto istruttorio, di anticipazione di notizie, spesso di indiscrezioni non sempre vere e fondate — non riducibili alla mera « violazione di qualche regola di costume » — qualche approfondimento nell'analisi si rendeva necessario anche perché l'esistenza d'una attività di montatura dell'ambiente ripetuta e contenuta da parte degli organi d'informazione<sup>15</sup> ben poteva essere ricondotta nel novero delle c.d. « campagne di stampa »<sup>16</sup>.

Indubbiamente, da questa prospettiva, secondo la giurisprudenza, non risultando coinvolti i giudici popolari ma soltanto i giudici togati, il dato inquinante avrebbe dovuto essere desunto da elementi circostanziati<sup>17</sup>. Non, quindi, campagne di stampa « comunque condotte »<sup>18</sup> ma un'iniziativa astiosa e continuata<sup>19</sup> suffragata da adeguata documentazione con visioni distorte, tendenziose e scandalistiche, travalicanti dal diritto di cronaca<sup>20</sup>.

Del resto, poiché è logico ritenere che la presenza d'una campagna di stampa costituisca l'evidenziarsi sul piano dell'informazione di uno stato ambientale generale o particolare (l'ambiente giudiziario) alterato<sup>21</sup>, il dato non potrebbe non essere ricondotto alle normali condizioni di operatività dell'istituto<sup>22</sup>, individuabili nell'allarme nel quale è tenuta l'opinione pubblica e nell'intorbidimento della vita collettiva<sup>23</sup>.

Tali dovevano ritenersi, peraltro, gli elementi indicati nell'istanza sia visti

<sup>15</sup> Nel senso che un solo articolo, per quanto polemico e partigiano non potrebbe integrare i presupposti di cui all'art. 55 cod. proc. pen. v. Cass. 8 maggio 1986, Mayer e Cipriano, inedita; Cass. 5 novembre 1969, La Corte, in *Giust. pen.*, 1970, III, c. 637.

<sup>16</sup> Sulla specifica questione v., in dottrina, BARONE, *Serenità del giudizio, libertà di manifestazione del pensiero e legittima suspicione*, in *Giust. pen.*, 1977, III, c. 242; CASALINUOVO, *Campagne di stampa e legittima suspicione*, in *Giur. it.*, 1979, II, c. 342; ed in giurisprudenza, fra le numerose pronunce sul tema, soprattutto Cass. 7 marzo 1985, Russo, in *Riv. pen.*, 1985, p. 1119; Cass. 29 gennaio 1981, Bernardelli, *ivi*, 1981, p. 819; Cass. 24 gennaio 1979, Saccucci, cit.; Cass. 7 giugno 1978, De Stefano, in *Giur. it.*, 1979, II, c. 341; Cass. 30 novembre 1977, Russo, in *Riv. pen.*, 1978, p. 316; Cass. 20 ottobre 1976, Izzo, *ivi*, 1977, p. 325; Cass. 19 dicembre 1975, Alberti, in *Giust. pen.*, 1976, III, c. 652, m. 517; Cass. 5 novembre 1969, La Corte, cit.; Cass. 18 dicembre 1968, Irace, in *Giust. pen.*, 1969, III, c. 612, m. 1020; Cass. 2 febbraio 1962, Muratti, in *Cass. pen.*, 1962, p. 812; Cass. 30 ottobre 1957, Grubelli, in *Giust. pen.*, 1958, III, c. 199, m. 194.

<sup>17</sup> Ai fini qui presi in esame si tratta d'una distinzione non infrequente negli orientamenti giurisprudenziali: da un lato, infatti, i giudici togati essendo professionalmente avvezzi al compito di giudicare sarebbero meno soggetti alle influenze dell'ambiente; dall'altro, invece, i giudici popolari estratti dall'ambiente stesso che è stato infestato dalla campagna scandalistica, non usi all'esercizio dell'attività di giudicare altri esseri umani colpevoli di gravissimi reati, privi di qualsiasi tecnicismo giuridico, potrebbero essere i più esposti alla suggestione e, quindi, come tali capaci di influenzare il giudizio dell'organo giudiziario, considerato nel suo strutturale complesso (v., fra le altre, Cass. 7 giugno 1978, De Stefano, cit.; e Cass. 20 ottobre 1976, Izzo, cit.; Cass. 5 novembre 1969, La Corte, cit.).

Il criterio è generalmente accolto dalla dottrina (cfr. BARONE, *Serenità del giudizio*, cit., c. 244; CASALINUOVO, *Campagne di stampa e legittima suspicione*, cit.) anche se non mancano posizioni diverse (BELLAVISTA, voce *Rimessione*, cit.: « questa discriminazione merita le più ampie riserve, perché il battage giornalistico è idoneo a far perdere la serenità ai giudici togati non meno che ai popolari, come l'esperienza giudiziaria ci insegna »).

<sup>18</sup> In tal senso cfr. Cass. 7 giugno 1978, De Stefano, cit.; Cass. 30 novembre 1977, Russo, cit.; Cass. 20 ottobre 1976, Izzo, cit.; Cass. 19 dicembre 1976, Alberti, cit.; Cass. 18 dicembre 1968, Irace, cit.; Cass. 2 febbraio 1962, Muratti, cit.; Cass. 30 ottobre 1957, Grubelli, cit.

<sup>19</sup> Anche se la giurisprudenza e la dottrina sembrano essersi occupate del problema con prevalente attenzione all'interesse dell'imputato « ingiustamente » attaccato dagli organi di informazione, le stesse considerazioni devono ritenersi operanti anche nel caso in cui la « campagna di stampa » si collochi ingiustificatamente a sostegno del comportamento dell'imputato creando un ambiente non sereno per la decisione.

<sup>20</sup> Per poter ritenere che le campagne di stampa travalichino i limiti del diritto di cronaca occorre prendere anche in esame il ritmo di frequenza degli articoli; il rilievo tipografico della loro presentazione sul giornale; il rapporto comparativo tra il rilievo stesso e l'effettiva importanza della notizia; il più o meno vistoso corredo fotografico della pubblicazione; la veridicità o la tendenziosità delle informazioni; la distanza temporale tra la campagna di stampa ed il momento della celebrazione del procedimento; l'eventuale successiva attenuazione o modificazione da parte degli organi d'informazione dell'atteggiamento tenuto in precedenza.

<sup>21</sup> Sulla possibilità — controversa — che una campagna di stampa possa costituire da sola motivo di rimessione del processo v. CASALINUOVO, *Campagne di stampa e legittima suspicione*, cit., cc. 341-342 e Cass. 2 febbraio 1962, Muratti, cit.

nella loro considerazione generale anche alla luce di contestuali decisioni di accoglimento<sup>24</sup>, sia valutati nel raffronto più diretto — ancorché sempre difficile — con alcune lontane pronunce del Supremo Collegio<sup>25</sup>.

Tuttavia, avendo la Cassazione ritenuto di escludere che il contesto giudiziario, dal quale la campagna traeva alimento, fosse inquinato, l'impostazione sottesa alla domanda di rimessione aveva di fatto già perso un suo punto di forza logico, consentendo alla Corte di concludere che l'informazione risultava corretta e caratterizzata semmai — a tutto volere — solo da qualche caduta negli *standards* di correttezza.

#### IV. RIMESIONE DEI PROCEDIMENTI E SCELTE DISCREZIONALI DELLA CASSAZIONE

Se il problema della valutazione di merito può dar luogo a considerazioni

contrastanti, spesso difficilmente solubili, un analogo atteggiamento non può essere assunto di fronte al tentativo della Cassazione di superare l'aspetto *de quo* dell'istanza di rimessione, facendo leva anche sul ruolo « naturale » dei cronisti napoletani.

Non può, infatti, accogliersi l'affermazione per la quale « il preteso ruolo negativo dei cronisti giudiziari di Napoli perde consistenza ove si consideri che essi... fungono da corrispondenti per tutta la stampa italiana che si avvale delle loro informazioni sicché, se il problema esistesse, si riprodurrebbe in ogni distretto giudiziario dello Stato ».

In queste considerazioni, in realtà, si nasconde quell'impostazione giurisprudenziale per la quale la diffusione su tutto il territorio nazionale dell'elemento informativo inquinante escluderebbe la possibilità di rimettere il processo<sup>26</sup>.

Tuttavia, l'affermazione del Supremo Collegio, nel caso di specie, costituisce un infortunio logico, conseguenza di una adesione acritica all'assunto contenuto nelle osservazioni del procuratore generale presso la Cassazione di cui l'istanza — con una memoria integrativa e di precisazione — aveva (inutilmente) già sottolineato l'erroneità.

Doveva, infatti, essere evidente che, stante il dedotto rapporto di osmosi e di reciproco supporto tra stampa e magistratura napoletana, le notizie provenivano da un'unica fonte alla quale poi attingevano — per il rilievo del personaggio — anche tutti gli organi nazionali d'informazione: i cronisti giudiziari partenopei, variamente collegati con le varie testate a diffusione non locale ed i diversi periodici. Del resto, la presenza di inviati ufficiali, essendo circoscritta ad alcuni momenti significativi (interrogatori, confronti) nei quali la presenza dell'imputato « principale » catalizzava maggiormente l'attenzione dell'opinione pubblica, non « copriva » gli sviluppi del giudizio nelle fasi di minor interesse durante le quali un sistematico stillicidio di presunte notizie, di vere o false indiscrezioni, di autentiche e possibili smentite ben poteva influenzare l'opinione pubblica intera in un senso o nell'altro.

Se ciò è vero, doveva apparire chiaro che il trasferimento di sede avrebbe modificato i termini dell'informazione — anche di quella nazionale, ferma restan-

<sup>22</sup> In tal senso CASALINUOVO, *Campagne di stampa e legittima suspicione*, cit., c. 342 il quale sottolinea, altresì (ivi, c. 343), che la « campagna » nel suo complesso considerata, deve, in definitiva, « determinare e sorreggere il clima di alterazione dell'ambiente e di conseguente presumibile turbativa della serenità del giudice, nel senso che, in base ad essa, appaia lecito attribuire ragionevolmente a questi la preoccupazione, con manifeste ripercussioni negative sul dovere di imparzialità, che la sua decisione di giustizia possa non essere condivisa nell'ambiente medesimo e diventare quindi clamoroso oggetto di dissensi e di critiche ».

<sup>23</sup> Il riferimento è consolidato in giurisprudenza: v. al riguardo Cass. 7 giugno 1978, De Stefano, cit.; Cass. 20 ottobre 1976, Izzo, cit.; Cass. 5 novembre 1969, La Corte, cit.; Cass. 18 dicembre 1968, Irace, cit.

<sup>24</sup> Si v. con riguardo ad una « astiosa campagna di stampa » 7 aprile 1986, Marsili, riportata *retro* p. 856 di cui va sottolineata la sostanziale diversità (pur con lo stesso presidente ed il medesimo relatore) rispetto ad alcuni passaggi della decisione Tortora.

<sup>25</sup> A diverse conclusioni era, infatti, pervenuta Cass. 3 giugno 1963, Guarnaschelli, in *Temì nap.*, 1963, II, p. 149: « la stampa locale... non soltanto ha seguito con segni di rilevanza e di richiamo tutte le più minute vicende del giudizio di primo grado, anche se, per il loro aspetto spiccatamente tecnico di scarso interesse per la pubblica opinione, ma non ha esitato a pubblicare, anche con grande rilievo tipografico, i motivi di impugnazione appena all'indomani del deposito di essi; e anche ad esprimere giudizi prima ancora della pronuncia da parte dei giudici... pervenendo perfino a preannunciare i provvedimenti dei magistrati ».

<sup>26</sup> V. al riguardo, fra le altre, Cass. 23 maggio 1985, Piras, in *Riv. pen.*, 1986, p. 311; Cass. 21 dicembre 1979, Piccolo, *ivi*, 1980, p. 768; Cass. 24 gennaio 1979, Saccucci, cit.; Cass. 29 novembre 1976, Faes, in *Foro it.*, 1977, II, c. 374; Cass. 5 novembre 1969, La Corte, cit.

do la notorietà dell'imputato — che si sarebbe avvalsa dei cronisti della nuova sede indicata dalla Cassazione e non più di quelli della sede originaria.

In definitiva una decisione eludente e deludente che conferma i dubbi sulle implicazioni « politiche » spesso sottese all'accoglimento delle domande (quasi sempre richieste dal P.M.) di remissione. Se la pronuncia *de qua* viene confrontata con altre decisioni della stessa prima sezione della Cassazione<sup>27</sup> in quest'ultimo anno, la consapevolezza di un uso « politico » dell'istituto emerge con evidenza<sup>28</sup>.

Dal quadro delineato emergono con forza ed evidenza quei dubbi — pretermessi dalla Cassazione — sulla piena rispondenza dei criteri del « legittimo sospetto » e dei « gravi motivi di ordine pubblico » al principio della riserva di legge (art. 25 della Costituzione). Fino a quando questo modo non sarà sciolto o

da un intervento della Corte Costituzionale o da un'azione legislativa, la formulazione di riserve e di perplessità sulle « flessibili » scelte dal Supremo Collegio avranno ben ragione di sussistere.

GIORGIO SPANGHER

<sup>27</sup> È difficile valutare quanto possano aver inciso sulla decisione in modo variamente combinato le polemiche successive alla decisione sul « caso Chinnici » pronunciata dalla stessa sezione del Supremo Collegio ed alcuni « segnali » critici dell'ambiente giudiziario napoletano.

<sup>28</sup> Sintomatica, ad esempio, Cass. 10 marzo 1986, P.G. Palermo, pubblicata *retro* p. 855.

La mancanza di elementi finali non consente, invece, di formulare un sicuro giudizio in relazione a Cass. 26 maggio 1986, Zitara, riportata *retro* p. 857. Del resto, ancorché sostanzialmente in linea con Cass. 31 marzo 1978, Mastrovito, in *Giust. pen.*, 1978, III, c. 548, m. 413, la vacuità e la labilità della motivazione che, senza puntuali collegamenti con la situazione dedotta, ripete concetti generali sulle finalità dell'istituto non permettono di formulare conclusioni sicure.

## ALLEGATO

### ISTANZA DI RIMESIONE DEL C.D.

#### « PROCESSO TORTORA »

All'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione.

Il sottoscritto Enzo Tortora, nato a Genova il 30 novembre 1928, residente in Milano Via Piatti 8, con il presente atto propone ai sensi dell'art. 55 cod. proc. pen. formale istanza di remissione del procedimento a suo carico pendente dinanzi alla V sez. penale della Corte di Appello di Napoli, portante il n. 1087/86 R.G., fissato per l'udienza del 20 maggio 1986.

L'istanza viene portata alla cortese attenzione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione perché valutino l'opportunità e/o la necessità di presentare autonoma richiesta di remissione.

Per migliore esposizione la presente istanza è suddivisa nei seguenti punti:

1. I fatti: 1.1. Il ruolo della magistratura; 1.2. Il ruolo della stampa napoletana; 1.3. L'interconnessione tra stampa e magistratura a Napoli; 1.4. La situazione ambientale alla vigilia del giudizio di II grado.

2. Il diritto: 2.1. Il legittimo sospetto; 2.1.1. Profili specifici; 2.2. La violazione dell'ordine processuale; 2.2.1. Questione di legittimità costituzionale; 2.3. Elementi della situazione dedotta e non preclusività della remissione.

3. Le richieste.

#### 1. I FATTI

La situazione ambientale napoletana ha manifestato in relazione al giudizio nel suo complesso ma soprattutto con specifico riferimento alla condizione del-

\* Ad integrazione e migliore comprensione delle decisioni e della nota dianzi riportate si ritiene opportuno pubblicare le parti salienti — sfrondate dei richiami di dottrina e giurisprudenza — dell'istanza di remissione del processo Tortora.

l'istante — non casualmente il procedimento suole chiamarsi « processo Tortora » e per i più generali problemi che vi si agitano attorno, « caso Tortora » — origini e sviluppi alquanto anormali e patologici.

Tre sono sostanzialmente gli elementi di pregiudizio per un sereno ed equo sviluppo del processo che, manifestatisi in prima istanza, non venuti successivamente meno ma consolidatisi, si collocano come dati di fatto condizionanti lo sviluppo e l'esito del giudizio d'appello.

### 1.1. *Il ruolo della magistratura.*

Prescindendo dall'indicare — perché non strettamente attinenti all'istituto della rimessione — i numerosi episodi che pur hanno evidenziato un'impostazione ostile di singoli magistrati nei confronti dell'istante, ma concentrando l'attenzione su quei dati che consentono di ricostruire l'atteggiamento complessivo e di fondo di consistente parte della magistratura napoletana, sarà opportuno far cenno schematicamente ai seguenti elementi:

a) il numero e lo *status* dei magistrati che hanno operato in questa istruttoria ed in quelle ad essa strettamente collegate, nonché le responsabilità da essi assunte con riferimento alla modalità del suo svolgimento: il Procuratore capo, dott. Cedrangolo; i sostituti procuratori dott. Di Persia, Di Pietro, Lancubà, Miller; il consigliere istruttore dott. Farina, i Giudici istruttori dott. Fontana, De Lucia, Spirito, Alemi; i componenti il Tribunale della libertà dott. Caracciolo, Cirillo, Ferrara; il Presidente del tribunale dott. Ceppaluni senza contare i 12 magistrati divisi nei 4 collegi che hanno giudicato, in primo grado, gli altrettanti « tronconi » del processo;

b) le modalità di dichiarazioni e di prese di posizione non certo ispirate dal doveroso canone della neutralità da parte di vari magistrati napoletani che nei vari ruoli si sono occupati del processo, nel cui contesto si è inserito l'episodio della condanna per diffamazione di un giornalista che aveva riportato alcune espressioni ostili (« un cuore di pietra, una sporcizia impensabile ») formulate da un magistrato rimasto anonimo (ancorché identificabile) ma che, tuttavia, per la qualità ed il ruolo di chi le aveva

rese non sembrano costituire il frutto di una valutazione individuale ma piuttosto riflettere un convincimento degli ambienti della magistratura partenopea;

c) la presa di posizione in appoggio agli imputati accusatori (in occasione dell'attentato alla madre di Pandico) da parte di tutti i Giudici istruttori e il sostegno dato ad essi da tutti i 40 sostituti procuratori — in testa procuratore capo e consigliere istruttore — con minaccia di comportamenti gravi (c.d. sciopero degli organi inquirenti);

d) l'incidente — sgradevole da qualsiasi prospettiva lo si voglia riguardare — provocato nel dibattimento di I grado dal Procuratore Marmo (« il suo cliente con i voti della camorra è stato eletto deputato; i pentiti con i colpi della camorra rischiano di esser uccisi ». « Voi non avete alcun rispetto della vita umana ») cui da un lato ha fatto riscontro una totale assenza di intervento sia in udienza, sia sul piano disciplinare e dall'altro l'avvio di un'azione penale nei confronti dell'istante per la reazione (« è un'indecenza ») ritenuta offensiva;

e) la recente stesura (marzo 1986) da parte di una affine del Procuratore Cedrangolo di un libro (« Gianni il bello ») su di uno dei più importanti imputati-accusatori del processo *de quo* (più volte condannato con sentenze passate in giudicato per gravissimi reati contro la persona e il patrimonio);

f) la presentazione da parte di un autorevole esponente della magistratura napoletana (il dott. Raffaele Bertoni consigliere di Corte d'Appello, al tempo anche componente del Cons. Sup. Magistratura) del citato libro su Gianni Melluso con deciso avvallo sia dell'azione sia dei giudizi espressi dai magistrati che si sono occupati del procedimento; la partecipazione e l'intervento alla manifestazione, fra gli altri giudici, anche del Presidente della Corte d'Assise D'Aiello;

g) gli interventi scritti e le dichiarazioni alla stampa di alcuni (non marginali) magistrati napoletani in diversi momenti « topici » del processo:

— dott. Spagna, sostituto procuratore (in *La Repubblica* del 24 settembre 1983) in appoggio all'emissione del mandato di cattura « per l'esistenza di raramente così numerosi indizi di colpevolezza »;

— dott. Grimaldi, Presidente di sezione del tribunale (in *Il Messaggero* del 23 giugno 1983) a sostegno dell'inchiesta: « lavoro completo ed eccellente »;

— dott. Bertoni: prima della sentenza anche con invito al collegio a non deflettere nel momento della decisione (su *Il Mattino* del 31 maggio 1985): « serenità che certamente sosterrà i giudici anche nel momento del giudizio », e con apprezzamento per il comportamento tenuto dal P.M. d'udienza dott. Marmo; che se non sono frutto della già discutibile ricerca di pubblicità, assumono il preciso significato di supporto e di copertura dell'azione svolta dagli altri magistrati partenopei impegnati nell'inchiesta e nel giudizio.

In questa ultima prospettiva vanno segnalate anche le dichiarazioni alla stampa di magistrati napoletani (anonimi e quindi non investiti dell'inchiesta):

— *Il Mattino*, 2 ottobre 1983: « le accuse a Tortora sono confortate da testimonianze esterne al mondo della camorra, da gente che ha conosciuto il presentatore, che ha portato anche prove »... « prove documentabili ineccepibili che confermano e vanno oltre le dichiarazioni dei pentiti Barra e Pandico »;

— *Il Messaggero*, 18 giugno 1983: « abbiamo elementi inconfutabili: non avremmo buttato a mare un'operazione così grossa per inserire nell'elenco un nome come quello di Enzo Tortora »... « le imputazioni sono precise e le documenteremo ».

\* \* \*

Il reciproco integrarsi di tutti questi elementi, la conseguente diffusività di orientamenti; il profondo significato di verifica, *rectius* di sfida e di prova di forza che il caso *de quo* ha progressivamente assunto per una consistente parte del *corpus* della magistratura napoletana fanno non arbitrariamente ritenere:

a) che in questo contesto pre-giudicativo difficilmente i magistrati chiamati a decidere potrebbero esprimersi con la necessaria serenità;

b) che solo una improbabile contrapposizione di giudizi potrebbe condurre il processo ad un esito diverso da quello per il quale una larga parte dei colleghi-giudici si è inequivocabilmente già espressa.

## 1.2. *Il ruolo della stampa napoletana.*

Non meno rilevante — ancora in senso negativo — si è prospettato il ruolo svolto nella vicenda dai cronisti giudiziari di Napoli.

Il generale atteggiamento manifestato dalla stampa napoletana ed in particolare dal giornale che monopolizza l'informazione quotidiana partenopea ed attraverso i legami con i « corrispondenti locali » quella nazionale priva d'inviato *ad hoc in loco* (salvo poi verificare se quest'ultimo possa accedere a fonti diverse) si è caratterizzato per la sua unidirezionalità e prevenzione a svantaggio dell'istante.

L'assunto è dimostrato dai seguenti elementi:

a) una insistente violazione del segreto istruttorio o d'ufficio con ripetute propalazioni di notizie nell'intendimento di pregiudicare l'immagine processuale dell'istante:

— pubblicazione da parte dell'*Espresso* (21 agosto 1983) dell'interrogatorio di Pandico (imputato-accusatore);

— pubblicazione da parte di *Oggi* (21 settembre 1983) dell'interrogatorio di Pasquale Barra (imputato-accusatore);

— pubblicazione da parte dell'*Espresso* (18 marzo 1984) dell'interrogatorio di Gianni Melluso (imputato-accusatore);

— pubblicazione da parte dell'*Europeo* (24 marzo 1984) dell'interrogatorio di Andrea Villa (imputato-accusatore);

tutte ricevute per il tramite di cronisti o di corrispondenti napoletani;

b) la scientifica distillazione di notizie di estrema gravità e rilevanza:

— l'istante avrebbe tenuto una corrispondenza « in codice » con un ergastolano, nella quale il termine « centrini » indicava partite di droga (i centrini invece erano effettivamente tali ed erano stati inviati alla RAI);

— l'istante avrebbe confessato di conoscere il boss malavitoso Francis Turatello;

— il nome e il numero di telefono dell'istante sarebbe stato rinvenuto sull'agenda di un pregiudicato, tale Puca (il nome era invece di tale Tortona, ed il numero di Salerno);

— l'istante avrebbe truffato i terremotati dell'Irpinia appropriandosi di

fondi a loro destinati (gestiti, invece, « in forma corretta » e « in modo oculato » dirà poi la sentenza di archiviazione, ed uno dei giornalisti sarà condannato per diffamazione);

con un ulteriore grave pregiudizio di un'immagine processuale che le successive risultanze di infondatezza non sono state sufficienti a riequilibrare/ripristinare.

c) Una sistematica omissione di ogni fatto o notizia che in qualche modo potesse costituire elemento a scarico o inficiare la validità degli elementi a carico, così da lasciar prevalere la riferita immagine processuale.

Fra i numerosi episodi prospettabili al riguardo, si può far riferimento esclusivo — stante il suo decisivo rilievo — al trattamento riservato in queste ultime settimane da *tutti* i rappresentanti locali della stampa alle motivazioni della sentenza del cosiddetto terzo troncone del processo alla NCO, avvolte in un significativo e sintomatico silenzio totale.

Ancorché rilevanti nella vicenda processuale di merito, ai fini della presente istanza questo silenzio evidenzia un duplice ordine di considerazioni:

1) laddove non si è esplicita l'interessata attenzione dapprima e la successiva pressione delle combinate energie di stampa e ambiente giudiziario, il procedimento ha potuto seguire il suo *iter* e giungere a conclusioni demolitrici del risultato e dei metodi dell'intera istruttoria e delle conclusioni degli altri tronconi;

2) la permanenza a tutt'oggi di un atteggiamento di totale chiusura dei rappresentanti locali della stampa rispetto a notizie che possano incrinare in qualche modo la monoliticità dell'impostazione pregiudizialmente ostile nei confronti dell'istante.

d) Le reiterate agevolazioni ai più volte citati cronisti giudiziari per l'accesso, al di fuori delle norme regolamentari, ai principali imputati-accusatori: oltre al già riferito libro « Gianni il bello », vanno segnalati fra i molti episodi, i *reportages* fotogiornalistici di Gianni Melluso nella caserma Pastrengo di Napoli; la raccolta e pubblicazione di confessioni di Pandico; le quotidiane « conferenze stampa » prima dell'udienza che hanno consentito la diffusione di nuove, indimostrate e quindi difficilmente smentibili, accuse contro l'istante.

### 1.3. *L'interconnessione tra stampa e magistratura a Napoli.*

Se tutto ciò è vero, si può ben dire che si sia trattato non solo di un'informazione clamorosa e persistente, ma soprattutto partigiana, astiosa, intimidatrice e torbida.

Proprio per queste sue connotazioni, essa non può presentarsi isolata dalla generale condizione ambientale e sembra doversi far risalire ad altri elementi inquinanti e perturbatori in una relazione biunivoca che essa stessa può alimentare e dalla quale riceve sostegno. La particolare caratterizzazione « giudiziaria » e « processuale » che la connota non può che farsi risalire ad un rapporto (di osmosi) con gli ambienti della magistratura. Al di là di quanto si è già detto con riferimento alla vicenda del terzo troncone, a proposito dei rapporti fra stampa e magistratura, va sottolineato come quest'ultimo episodio inserisca nella vicenda anche il profilo di una sconfessione e delegittimazione professionale e sociale dei magistrati il cui operato si è discostato e dovesse discostarsi da una impostazione così fortemente consolidata e intersecata.

A riprova di quanto sopra affermato non si può tacere che, mentre questa istanza era in corso di elaborazione, è stata sufficiente la richiesta in Cancelleria da parte di un legale dell'istante dell'elenco dei soggetti ai quali eventualmente notificare l'atto, perché il combinato meccanismo indicato nella presente istanza si mettesse immediatamente in moto con:

a) comunicazione ai rappresentanti locali della stampa dell'iniziativa processuale;

b) dichiarazione alla stampa (*La Repubblica* del 14 maggio 1986) dello stesso P.G. nominato per l'instaurando processo d'appello con formulazione di un giudizio negativo su un atto né presentato, né tanto meno conosciuto nel merito;

c) sostegno della stampa al rigetto di un'istanza ancora inesistente (« i giudici resteranno sereni, autonomi e determinati », *Il Mattino* del 14 maggio 1986).

### 1.4. *La situazione ambientale alla vigilia del giudizio di II grado.*

Le considerazioni svolte sembrano chiarire a sufficienza come la decisione



d'appello rischi concretamente di presentarsi quale naturale portato di una situazione ambientale diffusa nella quale si prospettano condizionamenti forse sottili ma certamente tenaci ed ineliminabili stante la loro molteplicità.

In questo contesto risulta fisiologico e sintomatico dello stato di disagio e di alterazione dell'ambiente che ruota attorno al processo l'intrecciarsi con la vicenda *de qua* sia dei laceranti contrasti sfociati in altri procedimenti penali e/o disciplinari, sia delle forti perplessità legate alla designazione degli organi competenti per il giudizio.

Sotto il primo profilo vanno segnalati, infatti:

a) la condanna di un giornalista per aver riportato dichiarazioni diffamatorie nei confronti dell'istante espresse da un magistrato rimasto « processualmente » anonimo (v. *retro*);

b) il procedimento avviato a carico dell'istante dal Procuratore della repubblica di Salerno per il reato di cui all'art. 343 cod. pen. con censura sul comportamento dei magistrati da parte della Commissione giuridica del Parlamento Europeo per il fine persecutorio che la caratterizza (v. *infra*);

c) i numerosi esposti di cittadini al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli e al CSM riguardanti diversi fatti (comportamento del P.M. d'udienza, ambigui rapporti con gli imputati-accusatori, ecc.) in precedenza riportati;

d) il procedimento per abbandono di difesa contro i legali dell'istante per essersi allontanati dall'udienza per ricercare dei documenti processuali necessari per la difesa del loro assistito e per replicare alla non preventiva escussione di un teste da parte del tribunale;

e) una indagine presso il Tribunale di Salerno contro il dott. Scolastico, sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere, con l'accusa di aver sollecitato una ritrattazione a favore dell'istante;

f) l'indagine presso la Procura della Repubblica di Salerno per le promesse di benefici processuali (non consentiti dalla legge) oltre a quelli — non marginali — d'ordine materiale (trattamento restrittivo attenuato, facilità di comunicazioni esterne, con conseguenti evasioni e tentate estorsioni) per chi avesse

collaborato per fornire elementi d'accusa contro l'istante;

g) l'apertura di un'indagine contro l'istante da parte del P.M. d'udienza a seguito di una dichiarazione di un imputato-accusatore e calunniatore recidivo nel corso dell'udienza dell'8 luglio 1985 relativa ad un preteso attentato allo stesso P.M. (« Tortora ha già provveduto a commissionare il suo assassinio »).

Sotto il secondo aspetto, invece, nel contesto di un problema più ampio, vanno considerati i dubbi e, perché no, in questo clima, i sospetti connessi alla sostituzione per decreto n. 111 del 2 ottobre 1984 del Presidente Ceppaluni della II sez. del Tribunale di Napoli (quella che successivamente in qualità di Tribunale della libertà concederà gli arresti domiciliari negati dal Giudice istruttore) alla quale il processo era stato già assegnato in forza delle disposizioni di attribuzione dei procedimenti alle sezioni penali, con la decima sezione dello stesso tribunale, competente sino a quel momento per i giudizi direttissimi.

Il metodo è stato ripetuto in occasione dell'assegnazione del processo d'Appello, affidato ad una sezione diversa da quella cui funzionalmente sarebbe dovuta essere attribuita in base alle disposizioni interne vigenti per la Corte d'Appello di Napoli.

Del resto, che la situazione ambientale nella quale si svolge il processo possa risultare — per una molteplicità di ragioni innestatesi le une sulle altre e variamente valutabili nel loro rapporto di causa ed effetto — tale da non aver consentito quel giudizio sereno ed imparziale che solo permette di pronunciare una decisione affidabile, è stato ritenuto in un intervento sul settimanale *Oggi* — da un magistrato estraneo al processo come Beria d'Argentine — frutto di una « semplice e quasi banale constatazione ». Muovendo, infatti, da alcuni rilievi sviluppati da osservatori moralmente autorevoli (quali Galante Garrone e Pertini) lo stesso magistrato conclude sostenendo che oltre ogni ragionevole dubbio i giudici napoletani in sede istruttoria e in dibattimento hanno lavorato in una situazione che avrebbe potuto incidere sulla loro serenità e quindi sulla loro imparzialità.

Sotto questo profilo, il citato incidente dibattimentale che ha visto protagonisti

sta il P.M. Marmo (v. *retro*) acquista un preciso significato rivelatore. Lungi, infatti, dall'essere in episodio riguardante questo magistrato *uti singulus*, esso rappresenta il concreto manifestarsi su di un singolo giudice di una situazione ambientale generalizzata, spia rivelatrice d'una situazione di tensione non più controllata e, comunque, di mancata serenità.

Se tutto ciò è vero, ne deriva la necessità e l'urgenza di ripristinare nell'interesse di tutti — giudici, parti e collettività — le condizioni per un equo processo.

## 2. IL DIRITTO

### 2.1. *Il legittimo sospetto.*

Come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 50 del 1963, ha precisato, l'istituto della rimessione dei procedimenti è teso a tutelare « principi costituzionalmente rilevanti, cioè l'indipendenza e quindi l'imparzialità dell'organo giudicante e la tutela del *diritto di difesa* » aggiungendo che « la mancanza o la menomazione di siffatte garanzie non può non incidere sull'amministrazione della giustizia deviandola dalle sue fondamentali finalità inerenti alla vita dello Stato » determinando « non soltanto l'opportunità, ma la necessità che del processo conosca un giudice diverso da quello originariamente stabilito dalla legge ».

In tal modo, in maniera autorevole, l'istituto della rimessione viene proiettato sul piano degli strumenti processuali per l'attuazione delle garanzie della persona e ancor più precisamente viene mostrato come elemento che consente di realizzare un « giusto » processo.

Secondo la Corte, infatti, la rimessione « sia a tutela dell'interesse generale, sia del diritto di difesa... tende ad evitare che insorgano particolari situazioni o fattori esterni che possano, in qualsiasi modo, interferire nel processo penale, incidendo sulla obiettività del giudizio e sulla retta applicazione della legge, che si ricollegano ad una suprema garanzia di giustizia ». Conseguentemente, scendendo ancor più nel dettaglio — con riferimento alla nozione di legittimo sospetto — i giudici della Consulta sottolineano come una situazione nella quale « con mezzi diretti o indiretti... si tenta

di influire sullo svolgimento o sulla definizione del procedimento non possa ritenersi conforme alle condizioni per una piena tutela dei principi che trovano la loro salvaguardia a livello costituzionale ».

Questa ricostruzione sembra adattarsi pienamente alla situazione *de qua* ed il complesso degli elementi di fatto maturati — alcuni pure considerati singolarmente — integra le condizioni richieste dalla legge ed evidenziate dalla giurisprudenza della Cassazione perché venga disposta la rimessione del processo.

Come non considerare, del resto, da questa prospettiva il profondo valore della presa di posizione della Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini del Parlamento Europeo, successivamente approvata all'unanimità dall'Assemblea dello stesso consesso che così si è espressa: « Il fatto che un organo della magistratura voglia incriminare un deputato del Parlamento per aver protestato contro un'offesa commessa nei confronti suoi, dei suoi elettori e, in ultima analisi, del Parlamento del quale fa parte, non fa pensare soltanto al *fumus persecutionis*; in questo caso vi è più che un sospetto, vi è la *certezza* che, all'origine dell'azione penale, si collochi l'intenzione di nuocere all'uomo e all'uomo politico ».

La considerazione che le riferite espressioni provengano dalla Commissione giuridica del Parlamento Europeo; che la naturale cautela e prudenza degli organismi sovranazionali sfoci in « indignazione » (sic!) per il comportamento dei magistrati; che la situazione determinatasi non costituisca legittimo sospetto ma... legittima « certezza » di prevenzione e ostilità dovrebbero indurre a qualche riflessione sull'ambiente e sulla possibilità di esercitarvi un'efficace attività difensiva.

**2.1.1. *Profili specifici.*** — Per quanto ogni vicenda processuale finisca inevitabilmente per prospettarsi con una sua peculiarità irripetibile alcune precedenti pronunce di questa Corte consentono di effettuare dei riscontri con le ragioni che sono a fondamento di questa istanza.

È stata ritenuta suscettibile di rimessione:

a) un contrasto fra giudici ed avvocati con distorte impressioni... da parte

del pubblico per l'alterazione della normale dialettica sconvolta da esagerazioni o esasperazioni degli imputati... o dei testimoni (Cass. 5 giugno 1984, Vakkas);

b) un'azione astiosa e continua della stampa mediante versioni distorte, tendenziose e scandalistiche tendenti a tenere in continuo allarme l'opinione pubblica (Cass. 7 luglio 1978, De Stefano; Cass. 20 ottobre 1976, Izzo; Cass. 5 novembre 1969, Lo Corto) così da spingere il procedimento verso una ben determinata conclusione (Cass. 28 novembre 1976, Faes);

c) il sospetto nella collettività che il giudice riguardato nel complesso della sua struttura organica non possa giudicare serenamente nel caso concreto per effetto di coinvolgimento nella vicenda dei giudici del luogo con esposti e denunce (Cass. 31 marzo 1978, Mastrovito);

d) pericolo di turbare gravemente i rapporti tra l'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine (Cass. 3 dicembre 1971, Cellerino) ed *a fortiori* all'interno della stessa magistratura come emerge da Cass. 30 giugno 1966, Mattalia, con riferimento alla « particolare condizione dell'ambiente giudiziario »;

e) inframmettenze locali sollecitate dalla posta degli interessi in giuoco con pregiudizio sulla raccolta e l'acquisizione delle prove nonché sul loro esame e sulla loro valutazione (Cass. 3 febbraio 1964, Giorgianni; Cass. 17 dicembre 1963, Arcirasi);

f) la situazione inconsueta di tensione e di contrasto di opinioni intorno alla stessa sussistenza del reato (Cass. 3 giugno 1963, Guarnaschelli).

## 2.2. La violazione dell'ordine processuale.

Una parte dei rilievi svolti potrebbe, forse, essere ritenuta maggiormente pertinente alla categoria del c.d. ordine processuale — quale parte più specifica del concetto di ordine pubblico — inteso come normale svolgimento del processo che assicuri ai giudici, alle parti, ai testimoni ed a tutte le persone chiamate a collaborare all'amministrazione della giustizia la libera esplicazione delle proprie attività.

Individuato proprio dalla Cassazione ed in particolare dalle Sez. Unite (Cass. 12 marzo 1956, Piccioni; Cass. 17 gen-

naio 1959, Marchisio) e successivamente confermato a più riprese (Cass. 5 maggio 1961, Allegri; Cass. 17 dicembre 1963, Arcirasi; Cass. 30 giugno 1966, Mattalia) esso è stato così ricostruito dai giudici del Supremo Collegio:

— « la rimessione può essere opportunamente imposta, secondo i termini della legge vigente, anche quando profondi turbamenti non siano realmente accaduti o non siano sicuramente prevedibili, ma basta concorrano condizioni di fatto che alterino sensibilmente in concreto l'armonia della vita e della coscienza collettiva nei rapporti inerenti all'amministrazione della giustizia. In tali circostanze si verifica appunto una menomazione sostanziale dell'ordine pubblico e ciò anche se la influenza dannosa non si eserciti immediatamente nei confronti dell'organo giudiziario, ma solo indirettamente su di esso, allorché abbia per risultato il nuocere comunque all'ordine processuale, che è pure di carattere pubblico » (Cass., Sez. Un., 12 marzo 1956, Piccioni; Cass., Sez. Un., 17 gennaio 1959, Marchisio; Cass. 27 maggio 1975, Marchiori; Cass. 7 dicembre 1978, Mascio; Cass. 18 marzo 1983, Cons. Sup. Mag.);

— « l'ordine processuale è il complesso dei mezzi correlati all'attuazione della finalità di conseguire la genuinità e dunque l'attendibilità del giudizio assicurando la serenità necessaria perché l'opera del giudice possa attuarsi con obiettività e piena indipendenza » (Cass., 3 febbraio 1964, Giorgianni; Cass. 1° aprile 1968, D'Ugo; Cass. 7 maggio 1968, Marullo; Cass. 25 ottobre 1976, Pellegrino; Cass. 24 gennaio 1979, Saccucci).

Si tratta, in altri termini, di elementi di turbativa non limitati alle sole ripercussioni che essi possano determinare sui giudici, ma suscettibili di estendere il loro rilievo anche alla regolarità dell'intero svolgimento del processo, compromettendo gli esiti che il procedimento avrebbe potuto avere in un ambiente più sereno.

In ultima analisi, il riferimento si indirizza a quegli elementi che trascendono le esigenze della sicurezza pubblica e della pubblica tranquillità e vanno fatte risalire alle condizioni essenziali concernenti quei normali ed armonici rapporti tra l'ambiente e la causa, a cui è subor-

dinato il sereno ed obiettivo svolgimento del giudizio ed il conseguente raggiungimento di risultati affidabili.

2.2.1. *Questione di legittimità costituzionale.* — Se quest'ultima impostazione fosse accolta dalla Cassazione o ritenuta prevalente su quella per la quale gli elementi di fatto addotti integrerebbero motivi di legittimo sospetto, si potrebbe obiettare che ai sensi dell'art. 55 cpv. cod. proc. pen. l'imputato non potrebbe addurre un simile motivo di rimessione. Un'interpretazione di questo tipo non potrebbe, tuttavia, non incontrare forti dubbi d'incostituzionalità sotto il profilo della violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La giustificazione addotta dal codice Rocco a fondamento di questa esclusione viene fatta risalire alla considerazione che la materia attinente all'ordine pubblico dovrebbe ritenersi estranea agli interessi dei soggetti privati risultando di competenza esclusiva del P.M. quale parte pubblica. Non è difficile far notare come, in realtà, dalla prospettiva della *ratio* della rimessione e dei diritti costituzionali ad essa sottesi ci si trovi in presenza d'una mistificazione dei termini del problema. Innanzitutto il legislatore fascista non ha tratto le conseguenze della sostituzione del motivo di « pubblica sicurezza » figurante nel codice del 1913 con quello di ordine pubblico — di dimensioni e finalità più vaste — come più correttamente ha riconosciuto la Cassazione (v. *retro*) e la dottrina.

In secondo luogo, l'impostazione del Codice confonde comunque le esigenze di tutela dell'ordine pubblico — indubbiamente estranee in senso stretto alle istanze dei soggetti privati — con quelle connesse alle conseguenze che quella turbativa determina sugli sviluppi processuali — particolarmente pertinenti, invece, alla necessità che le parti riconoscano la serenità dello svolgimento del processo. Su di un piano si collocano, infatti, i motivi di ordine pubblico e le esigenze di una sua salvaguardia e su di un altro le conseguenze che quei motivi determinano sugli sviluppi del processo e sulla possibilità per l'imputato di esercitare appieno i propri diritti difensivi che, come riconosciuto da Cost. n. 50

del 1963, devono porsi a fondamento della rimessione.

Da questa prospettiva deve convenirsi che i gravi motivi di ordine pubblico (soprattutto di quello processuale) — quanto alle loro conseguenze e alla loro rilevanza sul piano costituzionale della tutela del diritto di difesa — non si differenziano dalle ragioni di legittimo sospetto: pertanto, nessuna giustificazione si oppone al riconoscimento in capo all'imputato della legittimazione a presentare domanda di rimessione.

Né varrebbero — a confutare la conclusione — considerazione di opportunità che al contrario sembrano suffragare la conclusione qui indicata.

In primo luogo l'intervento difensivo in questa materia non potrà non manifestare — ancorché indirettamente — positive conseguenze sullo stesso ordine processuale nella misura in cui attraverso la rimessione si riuscirà a disinnescarne gli effetti, non solo in chiave personale ma anche sul piano più generale dell'amministrazione della giustizia (Cost. n. 50/1963).

In secondo luogo, anche considerando la posizione istituzionale dei procuratori generali presso la Corte d'Appello e presso la Cassazione, deve riconoscersi come di fronte alla surrogabilità del giudice a causa dell'influenza delle condizioni ambientali, gli interessi astrattamente configurabili tra P.M. ed imputato possano presentare un accentuato grado di contrapposizione e solo il riconoscimento d'una legittimazione personale dell'imputato consentirebbe il controllo preciso sulle condizioni di regolarità del processo e la conseguente tutela dei suoi diritti. Del resto, i tempi e le condizioni per una soluzione favorevole del problema *de quo* appaiono ormai maturi. Innanzitutto, consolidando un orientamento già emerso in passato.

Ancora di recente la dottrina ha ribadito la ingiustificabilità della discriminazione. In secondo luogo, la legge delega, sia nella formulazione decaduta (art. 2, n. 15, legge 3 aprile 1974, n. 108) sia in quella approvata da un ramo del Parlamento (art. 2, n. 17 del testo licenziato dalla Camera il 18 luglio 1984) riconoscono la legittimazione dell'imputato a chiedere la rimessione anche per motivi di ordine pubblico (« previsione della rimessione anche su richiesta del-

l'imputato») come è confermato dalla formulazione dell'art. 52 del progetto preliminare per il nuovo codice di procedura penale (1978), dal Parere sul progetto preliminare (p. 52), dalla relazione allo stesso progetto (p. 47: « la Commissione ha ottemperato alla prescrizione della legge-delega ponendo l'imputato ed il suo difensore sullo stesso piano del P.M. »).

### 2.3. *Elementi della situazione dedotta e non preclusività della rimessione.*

Un'analisi attenta della giurisprudenza di questa Corte consente, altresì, di escludere alcune ipotizzabili incertezze sulla possibilità di disporre la rimessione nella specifica situazione dedotta. Innanzitutto, al di là del dato formale contenuto nell'art. 55 cod. proc. pen. (« in ogni stato e grado... ») non può essere d'ostacolo all'accoglimento dell'istanza la considerazione che il processo si trovi in grado d'appello. Se indubbiamente può essere prevedibile, oltre che auspicabile, che alcune manifestazioni che hanno caratterizzato il giudizio di 1° grado non abbiano a ripetersi, attraverso una più rigida disciplina d'udienza (conformando il procedimento non solo ai dettami del codice ma anche a tutti gli altri processi con una pluralità, anche maggiore, di imputati) le considerazioni svolte soprattutto sul ruolo « complessivo » o « totalizzante » della magistratura napoletana e sul significato che questo processo ha assunto, sembrano piuttosto dimostrare il contrario.

In secondo luogo, non si potrebbe neppure far rilevare che la sollecitudine dei giudici nel fissare il giudizio d'appello e la esigenza di tutte le parti di vedere rapidamente definita la propria posizione verrebbero frustrate da una decisione di accoglimento. Da un lato, proprio i tempi molto ravvicinati consigliano di togliere il processo ad un ambiente sicuramente surriscaldato.

Dall'altra l'individuazione *ex art. 41-bis* cod. proc. pen. del nuovo giudice in un'area comunque vicina — anche a voler ritenere applicabile all'ipotesi *de qua* Cass. 8 luglio 1983, Muto, con l'ulteriore spostamento del processo a Potenza — vale certamente a fugare questi sospetti ed a superare queste riserve.

Parimenti questo stesso dato legislativo consente di escludere che la rimessione

possa causare un significativo pregiudizio ai testimoni ed alle parti. Non solo questo elemento non è stato considerato nelle decisioni di accoglimento della Corte (processo Valpreda: da Milano a Catanzaro; processo Vajont da Belluno a L'Aquila; processo Cellerino-schedature Fiat: da Torino a Napoli) vigente la vecchia disciplina, ma, al contrario, di fronte alle prevalenti esigenze costituzionali della rimessione si è escluso che riferimenti logistici e strutturali possano precludere lo spostamento del processo (v. analiticamente Cass. 14 novembre 1972, Valpreda, in *Foro it.*, 1972, II, 489, Cass. pen. 1973, 1509, in *Giust. pen.*, 1973, III, 206, 151).

Infine, non sarebbe pertinente un eventuale richiamo al carattere generale dei fattori della turbativa legato da un lato alla grande risonanza dell'*affaire* e dall'altro all'articolata diffusione dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Se, infatti, per un verso, l'avvio del processo (arresto « in diretta » e primi sviluppi processuali) avrebbe probabilmente assunto analoghi profili di vivo interesse in ogni sede giudiziaria, per altro verso è agevole riconoscere che il suo successivo *iter* si sia venuto caratterizzando ed alimentando per effetto combinato dei citati fattori locali (stampa e magistratura) che ne hanno fatto da detonatore. È facile concludere, in altri termini, che solo per una particolare situazione ambientale il processo si è così caratterizzato da assurgere a « caso » mentre in altra sede avrebbe potuto o potrebbe avere l'*iter* e l'esito di un processo a carico di un uomo di spettacolo. Inoltre, ancorché formalmente e apparentemente diffusa, l'informazione sul processo e soprattutto sulla sua fase più delicata, quello del c.d. segreto istruttorio (v. *retro* le considerazioni sulla sua strumentale violazione) ha finito per essere gestita in una situazione di pratico monopolio facendo capo al gruppo dei cronisti giudiziari napoletani e conseguentemente all'ambiente nel quale il processo si colloca: sia direttamente attraverso i collegamenti di testata, sia indirettamente attraverso i corrispondenti *in loco*.

Né varrebbe obiettare che la particolare notorietà dell'istante avrebbe determinato e determinerebbe quell'osmosi e quell'ingerenza di elementi esterni nel

processo; giacché proprio la delicatezza del procedimento, per la quantità di imputati e la qualità di alcuni di essi, avrebbe dovuto consigliare prudenza, riserbo, cautela per evitare la creazione di un clima pericoloso e suggestionante. Tutto il contrario di quello che è stato fatto, come illustrano gli episodi prima riferiti.

È evidente che, queste considerazioni sono corrette, uno spostamento del processo finirebbe per incidere anche sulle fonti di questa informazione di cui pertanto non può sostenersi la generalità e diffusività — anche con ipotesi di controbilanciamento di tesi — ma solo l'omogeneità per effetto dell'unicità dell'origine.

### 3. LE RICHIESTE

Per l'insieme delle considerazioni svolte si richiede a questa Ecc.ma Corte:

1) La sospensione del procedimento ex art. 57 cod. proc. pen., assolutamente necessaria in caso di indagini ex art. 58 cod. proc. pen.;

2) l'accoglimento della presente istanza di remissione per legittimo sospetto;

3) in tal caso, di valutare l'opportunità — secondo le considerazioni già svolte da Cass. 8 luglio, 29 luglio 1983, Muto —, di far proseguire il procedimento verso la sede ulteriormente più vicina (ex art. 41-bis cod. proc. pen.) nella quale la riferita situazione ambientale non abbia la ragionevole prevedibilità di manifestare ancora la sua influenza (sotto questo aspetto va valutato: a) l'estrema vicinanza della sede di Salerno che perpetuerebbe — per evidenti ragioni logistiche — l'influenza dei rappresentanti locali della stampa; b) il riferito severo giudizio (v. *retro*) della Commissione giuridica del Parlamento Europeo e dell'Assemblea del Parlamento Europeo);

4) in via subordinata, l'accoglimento dell'istanza di remissione per motivi d'ordine pubblico processuale, previa ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità di cui all'art. 55 cpv. cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

5) in caso di accoglimento la declaratoria d'invalidità ex art. 58, comma 3,

secondo periodo cod. proc. pen. degli atti istruttori e dibattimentali gravemente viziati per essere stati compiuti in quel clima di prevenzione nei confronti dell'istante;

6) in caso di rigetto, conseguentemente ad un'interpretazione troppo riduttiva e ristretta delle condizioni richieste dall'art. 55 cod. proc. pen., la preliminare valutazione della costituzionalità dell'art. 55 cod. proc. pen. sotto il profilo del rispetto della riserva di legge di cui all'art. 25 della Costituzione.

Come è stato sottolineato di recente in dottrina, infatti, se una remissione disposta fuori dai limiti di legge costituirebbe una violazione dell'art. 25 Cost., una mancata remissione quando se ne sono determinate le condizioni sarebbe non solo violazione delle garanzie costituzionali più volte richiamate ma anche della stessa riserva di legge. Se è arbitrario ed illegittimo rimettere un procedimento a chi non è legittimato, è altrettanto arbitrario ed illegittimo trattenere un procedimento sottraendolo a chi potrebbe essere legittimato per effetto di un istituto costituzionale come la remissione.

Da questa prospettiva, i canoni dell'« ordine pubblico » e del « legittimo sospetto » — al pari dei motivi « di servizio » già dichiarati incostituzionali da Cost. n. 82/1971, in relazione alla remissione dei procedimenti militari (art. 285, comma 1, c.p.m.) — non sembrano integrare appieno le condizioni stabilite nell'art. 25 Cost.

Non si tratta, in altri termini, della stessa questione già decisa da Cost. n. 50/1963 ma di un più specifico problema sul quale la stessa Corte Costituzionale ha manifestato riserve (cfr. Cost. n. 122/1963) o che riguarda il momento della « sottrazione » del processo (art. 25 della Costituzione) per la sua rispondenza al canone costituzionale.

(*Omissis*).